

REGOLAMENTO (CE) N. 1491/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1999

che rettifica i regolamenti (CE) n. 2706/98, (CE) n. 2711/98, (CE) n. 2725/98, (CE) n. 2745/98, (CE) n. 2766/98, (CE) n. 2781/98 e (CE) n. 2803/98 che fissano valori forfettari all'importazione per il calcolo del prezzo d'entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2799/89 del Consiglio, del 15 dicembre 1989, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

- (1) considerando che i regolamenti (CE) n. 2706/98 ⁽⁴⁾, (CE) n. 2711/98 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2725/98 ⁽⁶⁾, (CE) n. 2745/98 ⁽⁷⁾, (CE) n. 2766/98 ⁽⁸⁾, (CE) n. 2781/98 ⁽⁹⁾ e (CE) n. 2803/98 ⁽¹⁰⁾ della Commissione hanno fissato valori forfettari all'importazione per il calcolo del prezzo d'entrata di pomodori originari di alcuni paesi terzi;
- (2) considerando che da una verifica è emerso che l'allegato dei regolamenti suindicati contiene un errore; che è pertanto necessario rettificare i regolamenti in causa;
- (3) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore; che occorre quindi ricalcolare tale media se uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono viene rettificato;
- (4) considerando che l'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere richiesta dall'inte-

ressato per evitare che quest'ultimo subisca conseguenze svantaggiose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili ai pomodori originari di taluni paesi terzi, che figurano nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 2706/98, (CE) n. 2711/98, (CE) n. 2725/98, (CE) n. 2745/98, (CE) n. 2766/98, (CE) n. 2781/98 e (CE) n. 2803/98, sono sostituiti per i codici dei paesi terzi indicati nella tabella che figura in allegato, dai valori forfettari all'importazione riportati in tale tabella.

Articolo 2

Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i pomodori originari dei paesi terzi interessati e immessi in libera pratica nel periodo di applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso devono essere presentate entro e non oltre l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.
⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 19.
⁽⁵⁾ GU L 342 del 17.12.1998, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 343 del 18.12.1998, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 11.
⁽⁸⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 11.
⁽⁹⁾ GU L 347 del 23.12.1998, pag. 13.
⁽¹⁰⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 15.